

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

DISCIPLINA DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

ART. 1: “ Sezioni territoriali regionali”

1) Nell’ambito dell’Unione sono individuati all’interno della singola regione le sezioni territoriali regionali.

ART. 2: "Scopi e attività”

Per quanto concerne gli scopi e le attività delle Sezioni Territoriali Regionali si rimanda all’art. 3 bis, comma 4) dello Statuto dell’UNII.

ART. 3: ”Organi delle Sezioni Territoriali Regionali”

1) Ai sensi dell’art. 3 ter dello Statuto dell’UNII sono Organi delle Sezioni Territoriali Regionali:

a) Assemblea degli Associati;

b) Consiglio;

c) Presidente;

d) Coordinatore

2) Gli Organi sono rinnovati ogni quattro anni e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dell’Unione.

ART. 4: “Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali – Composizione”

1) L’Assemblea è composta dagli associati aventi sede legale, sede staccata o stabilimento in uno dei comuni della Regione di appartenenza della Sezione Territoriale Regionale..

2) Ogni singolo associato può far parte di una sola Sezione Territoriale Regionale.

3) Deroche al principio di cui al precedente comma possono essere concesse con delibera del Consiglio UNII a seguito di richiesta scritta e motivata, inoltrata dall'interessato.

ART. 5: "Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali – Convocazione e Costituzione

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'UNII d'intesa con il Coordinatore, di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

2) La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta da spedire, a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza.

3) L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UNII, o da uno dei Vice Presidenti da esso delegato o, in loro mancanza, dal Consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.

5) L'Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.

6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.

7) Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto solo ad altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 6: "Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali. Funzioni"

1) L'Assemblea elegge al suo interno i componenti del Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo per promuovere la trattazione di materie di particolare interesse per l'ambito Mandamentale. L'Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

ART. 7: "Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali Regionali. Funzioni"

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, ivi compresi il Presidente e il Coordinatore.

2) I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'UNII, secondo quanto previsto al successivo art.8 punto 2, salvo che per il Presidente

dell'UNII il quale è, di diritto, anche Presidente della Sezione Territoriale Regionale e quindi del Consiglio Direttivo.

3) Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

a) elaborare e promuovere l'attività con l'obiettivo di operare nella realtà locale nell'ambito delle indicazioni statutarie e delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo e/o dal Consiglio direttivo dell'UNII; provvedere all'adempimento degli altri compiti previsti ed assegnati dal presente Regolamento e dallo Statuto dell'UNII

b) informare il Presidente dell'UNII e il Consiglio dell'UNII di ogni iniziativa intrapresa nella Regione che abbia rilevanza per l'UNII e suggerire le eventuali azioni di intervento;

c) favorire, in collaborazione con l'ufficio addetto alla promozione dell'UNII, l'incremento delle iscrizioni di enti e imprese interessate ad aderire all'UNII e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;

d) collaborare con enti pubblici, scuole, associazioni e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale della Regione, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto c);

4) La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente d'intesa con il Coordinatore, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente con ordine del giorno motivato di almeno tre membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell'UNII.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all'anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.

6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con convocazione scritta.

7) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel computo gli astenuti.

8) In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Coordinatore o dal Consigliere anziano.

10) Il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo altri due componenti, senza diritto di voto, scegliendoli fra gli associati appartenenti alla medesima Regione.

11) Il Consiglio decade con la decadenza del Presidente dell'UNII.

ART. 8: “Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Elezione”

1) Il Presidente non viene eletto dall’Assemblea della Sezione Territoriale Regionale, ma è di diritto il presidente pro tempore dell’UNII.

2) La proclamazione del Presidente comporta l’automatica investitura e proclamazione dei componenti il Consiglio Direttivo al cui interno è scelto dal Presidente il Coordinatore.

ART. 9: ”Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Funzioni”

1) Il Presidente rappresenta l’Assemblea e gli Associati appartenenti alle Sezioni Territoriali Regionali all’interno degli Organi di UNII cui è chiamato a partecipare, nonché con delega del Presidente dell’UNII presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio di competenza.

2) Il mandato del Presidente della Sezione Territoriale Regionale, termina allo scadere di ciascun mandato del Presidente dell’UNII.

3) Al fine di evitare sovrapposizioni con l’attività del Presidente dell’UNII, i Coordinatori Regionali per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell’UNII.

4) In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Coordinatore o, in sua mancanza, dal Consigliere anziano.

5) Il Presidente propone all’Assemblea i candidati per la nomina del Consiglio Direttivo.

ART.10: “Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Decadenza”

1) Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale decade, oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni e/o revoca da parte del Consiglio Direttivo, con delibera assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e motivata da gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto dell’UNII o alle delibere e direttive del Consiglio Direttivo Regionale. In detta votazione il Presidente uscente non ha diritto di voto. Tale decisione deve essere, pena l’inefficacia e commissariamento convalidata dalla Assemblea dell’UNII.

2) In caso di dimissioni, di sfiducia o di impedimento, il Consiglio Direttivo Regionale provvede ad avviare la procedura per la nomina del nuovo Presidente, chiedendo all’UNII la sostituzione del Presidente dimissionario, sfiduciato o impedito.

3) In ogni caso il Presidente in carica decade con la decadenza del Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 11: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Elezione”

1) Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale viene nominato dal Presidente, all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 12: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Funzioni”

1) Il Coordinatore Regionale per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) deve previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell'UNII.

2) Il Presidente dell'UNII demanda al Coordinatore tutte quelle azioni necessarie per lo svolgimento dell'attività della Sezione Territoriale Regionale.

3) Il Coordinatore è chiamato a partecipare, con delega del Presidente dell'UNII, presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio di competenza.

4) Il Coordinatore rappresenta il Presidente in caso di suo impedimento.

5) Il Coordinatore di ciascuna Sezione Territoriale Regionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'UNII, così come previsto dall'art.11, punto III) dello Statuto dell'UNII.

ART. 13: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Decadenza”

1) Il Coordinatore decade alla scadenza del Consiglio Direttivo o quando sfiduciato dal Presidente o per dimissioni accettate dal Presidente o per impedimento.